



Comune di Villongo
Provincia di Bergamo
AREA AFFARI GENERALI

ORDINANZA N. 32 DEL 28/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER IL TAGLIO ERBA, SIEPI, FRONDE E ARBUSTI - TAGLIO RAMI - MANUTENZIONE RIPE E FASCIA DI RISPETTO - STRADE COMUNALI E VICINALI

SINDACO

PREMESSO CHE

- sulle strade comunali e vicinali vi è la presenza di vegetazione spontanea, nonché, di alberi e siepi che invadono, a causa della mancata regolazione, la sede stradale, ostruendo l'indispensabile visibilità e arrecando un grave pericolo alla pubblica viabilità;
- a seguito di intemperie, ovvero, a causa del naturale decorso del tempo, detta vegetazione cade sul manto stradale e/o comunale, arrecando - in alcuni casi - un pregiudizio al decoro pubblico;

RILEVATO CHE per ragioni di sicurezza, di corretta viabilità, nonché, di decoro urbano, i privati sono tenuti a garantire la manutenzione della vegetazione radicata sulla loro proprietà, evitando, in tal modo, che quest'ultima riesca ad invadere, indebitamente, lo spazio pubblico;

CONSIDERATO CHE l'art. 29 del Decreto Legislativo, 30 aprile 1992, n. 285, prevede:

- *che "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie...";*
- *che "qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile...";*

- l'applicazione della sanzione amministrativa, in caso di inottemperanza delle prescrizioni di cui al punto precedente;

PRESO ATTO CHE il Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il *“limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”*;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di garantire la sicurezza, la corretta viabilità, nonché, il decoro di tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico, presenti nel territorio comunale;

VISTO

- l'art. 29 del Decreto Legislativo, 30 aprile 1992, n. 285;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

a tutti i proprietari, ovvero, a chiunque detiene la disponibilità giuridica, a qualsiasi titolo, dei terreni confinanti con la strada pubblica, comprese quelle vicinali soggette a pubblico passaggio, ricadenti nel territorio comunale di Villongo, di:

- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringendo o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- rimuovere alberi, rami e terriccio che possono cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

C.A.P. 24060, Via Roma n° 41, Codice Fiscale - Partita Iva 00719120164
Tel. 35/92.72.22 – Fax 035/92.95.21 – Sito Web: www.comune.villongo.bg.it

- adottare tutte le prescrizioni e gli accorgimenti necessari per garantire che la vegetazione presente sul terreno di proprietà privata possa danneggiare il decoro pubblico comunale;

DISPONE CHE

- la presente ordinanza abbia efficacia sino al 22 settembre 2025, così da produrre effetti nel periodo primaverile ed estivo, ossia i periodi dell'anno ove la vegetazione è più fitta e merita maggior attenzione;
- le operazioni descritte nei punti precedenti dovranno essere eseguite entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, dalla notificazione effettuata, ovvero, dalla presa conoscenza della stessa da parte del privato;
- le operazioni prescritte dai punti precedenti dovranno essere eseguite utilizzando particolare cura, in modo che la caduta degli sfalci e delle ramaglie non comporti alcun danno a persone o cose. Il materiale vegetale, i tronchi e le ramaglie non potranno né essere accatastate, né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- che il materiale proveniente dal taglio di piante e alberi, rami secchi, ovvero, cespugli, dovrà essere rimosso a cura e spese dei proprietari interessati, contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltimento a norma di legge;

AVVERTE

che chiunque violi le prescrizioni previste dall' art. 29 C.d.S. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694 (cfr art. 29, comma 3 C.d.S.), nonché, la sanzione del ripristino a proprie spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive (cfr. art. 29, comma 4 C.d.S.);

INVITA, IN OGNI CASO,

i destinatari della presente ordinanza a potare regolarmente - almeno con cadenza annuale - le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante, ovvero, che arrechino danno al decoro pubblico.

RENDE NOTO

agli interessati che contro l'ordinanza potranno proporre a far data dalla notifica:

C.A.P. 24060, Via Roma n° 41, Codice Fiscale - Partita Iva 00719120164
Tel. 35/92.72.22 – Fax 035/92.95.21 – Sito Web: www.comune.villongo.bg.it

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge. n. 241/90, nel termine di decadenza di 60 gg.;
- in alternativa, al solo ricorso giurisdizionale, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.;

DISPONE CHE

che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, nonché, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;

DEMANDA, INFINE,

alla Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza di verificare l'ottemperanza della stessa.

SINDACO
Francesco Micheli / Arubapec S.p.a.
